

# il NOTAIO RISPONDE



CONSIGLIO  
NOTARILE  
DI CATANIA E  
CALTAGIRONE

ilnotaiorisponde@lasicilia.it

## La donazione del denaro con e senza atto notarile

Accade sovente che i genitori trasferiscano ai figli somme di denaro mediante le banche. Le motivazioni sono molteplici: dal semplice regalo, al fornire la provvista per acquisti immobiliari, fino alla sistemazione di assetti familiari in previsione del futuro.

Naturalmente, gli stessi passaggi possono avvenire anche tra estranei, sempre per ragioni disparate.

Trasferire denaro da un conto corrente all'altro è - in se' - un lecito atto materiale. Quel che rileva nel mondo del diritto è, tuttavia, legato alla ragione sottostante.

Se denaro o altri beni siano trasferiti per spirito di liberalità, ossia costituiscano un "regalo", ci si trova nell'ambito della donazione civilistica, regolata dagli articoli 769 e seguenti del Codice.

Secondo il Codice Civile, se la donazione superi il modico valore (soglia in concreto difficile da accertare e, comunque, collegata alle possibilità economiche di chi effettua il dono) occorre la forma dell'atto pubblico, pena la nullità dell'operazione: in difetto, la donazione sarebbe da considerarsi come mai avvenuta e il beneficiario dovrebbe restituire l'equivalente al donante o ai suoi eredi.

Tradizionalmente, la forma solenne (atto pubblico **notarile** in presenza di due testimoni) si giustifica per due ordini di motivi: il primo è quello per cui la volontà del donante deve essere manifestata in maniera chiara ed inequivoca; il secondo, che è quasi conseguenza del precedente, si rinviene nell'argine che la legge pone alla prodigalità, allo scialacquamento dei patrimoni.

La questione è stata affrontata non troppo tempo fa' anche dai Giudici italiani nella loro sede più alta e autorevole, quella delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017).

Davanti al caso di un bonifico di denaro di rilevante ammontare, la Suprema Corte ha concluso nel senso che occorra sempre la forma dell'atto pubblico per la validità del passaggio di ricchezza, non potendo bastare neppure la semplice indicazione che il disponente abbia fatto in banca nella causale del bonifico.

Il tema viene affrontato integralmente, passando all'esame anche della donazione "indiretta", quella in cui il donante non trasferisca "direttamente" beni o diritti al donatario, bensì intervenga in altra veste, per esempio, fornendo i mezzi per l'acquisto di un immobile al beneficiario, il quale "compra", ma con denaro del donante. E' questa la situazione - frequentissima nella prassi - dei genitori che "intestano la casa a nome del figlio". Questi sarà "il compratore", ma le somme necessarie all'acquisto sono state messe a disposizione dai genitori.

In tale ipotesi non sarà necessario un separato atto **notarile** di donazione: lo scopo della vendita, ossia lo scambio di un bene contro il pagamento di un prezzo, basterà da solo a sostenere la validità dell'operazione.

Le questioni sopraesposte, in verità, ai nostri giorni rilevano anche per nuovi profili a cui i cittadini sono sempre più sensibili. La materia della provenienza del denaro, delle sue conseguenze fiscali e valutarie, è quanto comunemente si chiama "antiriciclaggio".

Capita spesso in banca di sentirsi chiedere allo sportello quale sia la provenienza del denaro (o altri mezzi) che vogliamo versare, oppure per quale motivo stiamo prelevando o disinvestendo.

Dichiarare genericamente: "regalia" ai figli o ad altre persone, soprattutto quando si superi la soglia di attenzione (attualmente pari a 15.000 euro) potrebbe indurre l'Istituto di credito a far partire una segnalazione di operazione sospetta diretta all'Unità di informazione Finanziaria (Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e Finanze, Guardia di Finanza).

Pertanto, risulterà molto utile poter produrre - se richiesti in qualunque sede - la copia di un rogito **notarile**, con la quale il cittadino donante avrà sempre giustificato il vero perché dell'utilizzo o versamento di fondi.

La lecita provenienza degli stessi, inoltre, avrà costituito a monte parte di quel controllo **notarile** che presidia ogni atto pubblico.

E' cosa diversa se il genitore abbia intestato la casa al figlio: in questo caso il **notaio** indicherà analiticamente le relative modalità di pagamento dell'acquirente al venditore, dopo essersi accertato della lecita provenienza del denaro del genitore.

Cristallizzare i passaggi di ricchezza più importanti con un atto pubblico ha, poi, in ambito familiare l'innegabile vantaggio della precostituzione di prove per le future ed eventuali questioni ereditarie, nelle quali il figlio-compratore non potrà, ad esempio, negare ai propri fratelli di aver ricevuto dai genitori una somma di denaro, oppure quanto necessario per acquistare casa.

Attualmente, la tassazione di queste operazioni è particolarmente favorevole, poiché la donazione diretta di denaro tra genitori e figli o tra marito e moglie è esente da imposta di donazione fino a un milione di euro (centomila euro tra fratelli), contando le eventuali precedenti donazioni ricevute in forma solenne.

La tassazione della donazione indiretta, invece, è sempre assorbita da quella dell'atto principale, e, dunque, nulla sarà autonomamente dovuto.

